

ESENTE DA CONSTITUZIONE
Art. 23 10/09/2011 24/11/81 n. 689



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Roma
Sezione II civile

S 57688/13

Il Giudice di Pace di Roma - Dott.ssa Claudia Scalia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 158176 Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2010 decisa con dispositivo letto all'udienza del 14 marzo 2013

TRA

~~_____~~ rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso, dall'avvocato Laila Perciballi elettivamente domiciliata presso il Movimento Consumatori sito a Roma in via T. Campanella n. 41

opponente

E

Per ~~_____~~, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21 - Roma presso gli uffici dell'avvocatura comunale

opposto - non costituito

nonchè

~~_____~~, in persona del I.r. concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Roma rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa, dall'avvocato Enrico Fronticelli Baldelli presso il cui studio sito a Roma in via Cavalier D'Arpino n. 8 elegge domicilio

opposta - costituita

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni: come da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella cancelleria in data 30.12.10 (per posta il 16.07.09), il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2007 02725929 - 34 notificata il 17.06.09 e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento.

Il ricorrente, lamentando la mancata allegazione, eccepisce la mancata rituale notifica del verbale oggetto della cartella impugnata.

Lamenta la tardiva iscrizione a ruolo.

Eccepisce l'illegittima maggiorazione.

Chiede il risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

Il ~~_____~~ non si costituisce.

~~_____~~ si costituisce eccependo il difetto di legittimazione passiva.

Chiede il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la contumacia di ~~_____~~ non costituita pur se ritualmente citata.

Va dichiarata, poi, legittimazione passiva dell'~~_____~~ essendo stato impugnato un atto proveniente dal Concessionario. Nel merito.

L'opposizione proposta va accolta poiché la notifica della cartella è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 201 D.lgs n. 285/92.

La cartella di pagamento impugnata, quindi, si riferisce a sanzione amministrativa non contestata né ritualmente notificata nei termini con conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto al quale non sia stato notificato il relativo verbale non avendo l'opposto fornito prova a tal riguardo.

Divenuto giuridicamente inesistente l'atto presupposto, pertanto, la notificata cartella di pagamento è improduttiva di effetti e, pertanto, va dichiarata inefficace con conseguente estinzione del diritto del concessionario di procedere difettando un valido titolo esecutivo.

Pertanto, in applicazione dell'art. 23 ult. comma della L. n. 689/81 (art. 6 comma 11 D.lgs n. 150/2011), si accoglie il ricorso.

Non può essere accolta la richiesta ex art. 96 cpc per mancato accertamento dell'elemento soggettivo.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo in difetto di notula, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente ed il ~~_____~~.

Le spese di lite, atteso il contenuto della pronuncia, vengono per il resto compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~_____~~ nei confronti del ~~_____~~ in persona del sindaco p.t. nonché dell'~~_____~~ in persona del I.r. avverso la cartella di pagamento n. 097 2007 02725929 - 34 accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.

Condanna ~~_____~~ al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in complessive euro 100,00 oltre accessori da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratasi antistataria.


Spese interamente compensate per il resto.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2013

IL CANCELLIERE R.
Maria Vittoria R.C.

Il Giudice di Pace

Claudia Scalia



13/05/2015
IL CANCELLIERE